

Allegato al regolamento per il comparto 120

I seguenti parametri si basano sul tasso d'interesse tecnico del 4%.

Aliquote di conversione

(art. 11 cpv. 2)

L'aliquote di conversione viene fissata in base all'età al momento del pensionamento:

| Età al momento del pensionamento | Aliquota di conversione |
|----------------------------------|-------------------------|
| 58 | 5,81% |
| 59 | 5,93% |
| 60 | 6,05% |
| 61 | 6,20% |
| 62 | 6,35% |
| 63 | 6,50% |
| 64 | 6,65% |
| 65 | 6,80% |

Queste aliquote di conversione si riferiscono ad anni d'età interi. I mesi vengono considerati in misura proporzionale.

Riduzione dell'ave di vecchiaia

in seguito a riscossione di una rendita transitoria

(art. 11 cpv. 4)

L'ave di vecchiaia disponibile si riduce, in funzione della durata stabilita, dei seguenti multipli dell'importo annuo della rendita transitoria:

| Durata | Riduzione avere di vecchiaia |
|--------|------------------------------------|
| 7 anni | 6,132 volte la rendita transitoria |
| 6 anni | 5,356 volte la rendita transitoria |
| 5 anni | 4,548 volte la rendita transitoria |
| 4 anni | 3,709 volte la rendita transitoria |
| 3 anni | 2,835 volte la rendita transitoria |
| 2 anni | 1,927 volte la rendita transitoria |
| 1 anno | 0,982 volte la rendita transitoria |

Per frazioni di anno il valore intermedio viene fissato in proporzione (1/12 al mese).